

Criteri valutazione dei dirigenti: illegittimo l'accesso documentale alle schede dei colleghi

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 19 MAGGIO 2020, N. 3176

Raffaella Biasin, *Responsabile regionale DS Veneto*

Una dipendente di un ente pubblico, ritenendo insoddisfacente il punteggio assegnatole dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha chiesto al Presidente un'istanza di accesso agli atti relativi alla valutazione della performance (in particolare le schede di valutazione espresse dallo stesso organismo con riferimento agli altri dirigenti in servizio presso quell'ente pubblico), motivando l'istanza con l'interesse a conoscere i criteri di valutazione dei dirigenti, onde verificarne l'omogeneità, se del caso anche in vista dell'avvio di un'azione legale.

La richiesta di ostensione delle schede degli altri dirigenti veniva però negata in quanto "le prerogative dei soggetti controinteressati non potrebbero in ogni caso essere pretermesse", per cui la predetta ha impugnato avanti al TAR tale decisione negativa che, però, respingeva il gravame.

Avverso la decisione del TAR l'interessata ha interposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo di essere titolare di un interesse qualificato e differenziato a verificare se i parametri di valutazione fossero stati applicati in maniera omogenea a tutti i dirigenti, ferma restando l'accessibilità ad ogni tipologia di atto della pubblica amministrazione, anche a contenuto non provvedimentale.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che presupposto logico della pretesa dell'appellante di accedere alle valutazioni degli altri dirigenti, al fine di raffrontarle alla propria e tentare così di verificare se i criteri a tal fine utilizzati dall'amministrazione siano stati gli stessi, o comunque se la loro applicazione, è che tali valutazioni siano in qualche modo standardizzate, sì che all'applicazione di un criterio obiettivo e determinato necessariamente debba far seguito un risultato, e che questo dunque sia prevedibile a priori.

Ad avviso del Consiglio di Stato si tratta di una pretesa di automatismo quasi meccanico, che implicitamente nega l'idea stessa di un'effettiva valutazione da parte dell'ufficio a ciò deputato. In realtà, ogni valutazione resta autonoma e implica un congruo grado di discrezionalità amministrativa: la quale, se pur va ancorata a presupposti fattuali precisi e verificabili, non consente una previa e concludente comparazione automatica, di cui l'ufficio valutatore sia solo la voce, come quella implicitamente teorizzata dall'appellante.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 maggio 2020, n. 3176, ha respinto l'appello (inteso ad ottenere l'ostensione delle schede di valutazione degli altri dirigenti).